

*Al comma 2, lettera b), dopo la parola: controllo, aggiungere le seguenti: anche per consentire all'Arma dei Carabinieri di adempiere a missioni eventualmente richieste dagli esecutivi regionali,*

**1. 92.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la previsione del ricorso a provvedimenti amministrativi per i conseguenti adeguamenti che si rendessero necessari.*

**1. 200.** Le Commissioni.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**1. 93.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: revisione delle norme aggiungere le seguenti: e delle prassi.*

**1. 94.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), alinea, dopo le parole: avanzamento degli ufficiali, aggiungere le seguenti: e dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198;*

**1. 24.** Ascierio, Gasparri.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).*

**1. 95.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire la parola: armonizzare con la seguente: coordinare.*

**1. 25.** Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:*

1-bis) prevedere per i ruoli direttivi e dirigenti progressioni di carriera analoghe alla Polizia di Stato, al fine di conseguire omogeneità di disciplina di avanzamento;

**1. 26.** Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 2).*

**1. 96.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: riorganizzare.*

**1. 27.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Ascierio, Cola, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: coordinare.*

**1. 28.** Cola, Ascierio, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire la parola: riordinare con la seguente: ristabilire.*

**1. 29.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: in relazione alle aggiungere la seguente: reali.*

**1. 97.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c) numero 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.*

**1. 30.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, dopo le parole: consistenze organiche aggiungere le seguenti: e di quelle di altri ruoli, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente Fondo speciale dello stato di previsione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.*

**1. 31.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccaro, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: consistenze organiche aggiungere le seguenti: e quelle degli altri ruoli.*

**1. 128.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, sostituire le parole da: , l'eventuale soppressione fino a, secondo periodo: per ciascuno dei ruoli, con le seguenti: . Tale revisione potrà riguardare anche*

**1. 98.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), primo periodo, dopo le parole: istituzione di nuovi ruoli e specialità aggiungere le seguenti: prevedendo l'inserimento del personale apicale del grado del ruolo ispettori la cui consistenza organica dovrà essere non meno di 2000 unità.*

**1. 33.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, dopo le parole: istituzione di nuovi ruoli e specialità aggiungere le seguenti: con rigorose modalità di accesso.*

**1. 32.** Cola, Gasparri, Ascierito, Mitolo, Antonio Rizzo, Gnaga.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, primo periodo, sostituire le parole: tecnico-logistiche con le seguenti: investigative, addestrative, tecniche, logistiche e amministrative.*

**1. 34.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: potrà riguardare anche con la seguente: riguarderà.*

**1. 35.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo la parola: requisiti aggiungere la seguente: personali.*

**1. 99.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: e di avanzamento fino alla fine del numero.*

**1. 100.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: per i Generali di corpo d'armata e di divisione aggiungere le seguenti: così come per l'Esercito.*

**1. 130.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: del relativo decreto legislativo con le seguenti: della presente legge.*

**1. 112.** Gatto.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché , solo se necessario fino a: dotazioni organiche complessive.*

**1. 119.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: , solo se necessario per la funzionalità del servizio,*

**1. 36.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sostituire le parole: solo se necessario con le seguenti: in quanto necessario.*

**1. 125.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: restanti gradi aggiungere le seguenti: assicurando la copertura delle spese mediante stanziamenti in legge di Bilancio dello Stato nell'esercizio 2000-2001.*

**1. 37.** Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando comunque fino a: dotazioni organiche complessive.*

**\*1. 120.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole da: assicurando comunque fino a: dotazioni organiche complessive.*

**\*1. 123.** Frattini.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: assi-*

curando comunque l'invarianza della spesa anche mediante riduzione delle dotazioni organiche complessive;

**\*1. 38.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, sopprimere le parole: del Comandante generale.*

**1. 129.** Tassone.

*Al comma 2, lettera c), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: del Comandante generale aggiungere le seguenti: in carica.*

**1. 124.** Frattini

*Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:*

*2-bis) prevedere che il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sia nominato a scelta tra i Generali di Corpo d'armata dell'Arma dei Carabinieri;*

**1. 39.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).*

**\*1. 101.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).*

**\*1. 121.** Parenti.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: ristudiare.*

**1. 40.** Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: riorganizzare.*

- 1. 41.** Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sostituire la parola: rivedere con la seguente: revisionare.*

- 1. 42.** Migliori, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: da attuare mediante riduzione delle consistenze organiche del restante personale,*

- 1. 43.** Gasparri, Antonio Rizzo, Migliori, Ascierito, Menia.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), dopo le parole: Forze Armate: aggiungere le seguenti: e proporzionale a quelle della Polizia di Stato.*

- 1. 44.** Ascierito.

*Al comma 2, lettera c), numero 3), sopprimere le parole: assicurando comunque l'invarianza della spesa anche a regime.*

- 1. 45.** Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Ascierito, Migliori.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 4).*

- 1. 102.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: ristudiare.*

- 1. 46.** Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: riorganizzare.*

- 1. 47.** Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 4), sostituire la parola: rivedere con la seguente: revisionare.*

- 1. 48.** Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 5).*

- 1. 103.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: stabilire.*

- 1. 49.** Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: disporre.*

- 1. 50.** Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierito, Cola, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: predisporre.*

- 1. 51.** Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo, Ascierito, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga.

*Al comma 2, lettera c), numero 5), sostituire la parola: prevedere con la seguente: statuire.*

- 1. 52.** Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Ascierio, Cola, Gasparri, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) elaborazione di un nuovo regolamento generale dell'Arma dei Carabinieri.

- 1. 53.** Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prevedere l'istituzione di un Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni analoghe alle sezioni di Forza armata del Consiglio superiore delle Forze armate, del quale saranno chiamati a far parte i generali di corpo d'armata ed i generali di divisione dell'Arma dei carabinieri;

- 1. 55.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) prevedere l'istituzione di un Consiglio superiore dell'Arma dei carabinieri con funzioni analoghe alle sezioni di Forza Armata del Consiglio superiore delle Forze armate, del quale saranno chiamati a far parte i Generali di Corpo d'armata ed i Generali di divisione dell'Arma dei carabinieri, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

- 1. 56.** Gasparri, Antonio Rizzo, Cola, Zaccheo, Menia, Migliori, Fragalà, Ascierio.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) istituzione, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, del Consiglio di generali di corpo d'armata e di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali dell'Arma dei carabinieri », presieduto dal Comandante generale e convocato dallo stesso di norma con cadenza mensile, con compiti di espressione di parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

- 1) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;
- 2) programmazione, pianificazione e bilancio;
- 3) impiego del personale;
- 4) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;
- 5) coordinamento e organizzazione.

- 1. 54.** Gasparri, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) previsione delle seguenti modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25:

1) all'articolo 3, commi 2, 3 e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole « Capi di Stato maggiore di forza armata » sono inserite le seguenti « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

2) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le

seguenti « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

3) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

4) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

**1. 60.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

d) revisione delle norme sul reclutamento della truppa, al fine di inserirvi la previsione delle quote riservate ai militari in ferma prolungata che siano cessati dal servizio ed abbiano fatto richiesta di transito nei ranghi dell'Arma dei Carabinieri.

**1. 104.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire la parola: sentite con le parole: dopo aver sentito.*

**1. 57.** Zaccheo, Gnaga, Anedda, Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 3, dopo la parola: sentite aggiungere le seguenti: in prima istanza.*

**1. 106.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: rappresentanza del personale aggiungere le seguenti per gli aspetti di competenza: ed eventuali azioni propositive.*

**1. 107.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire la parola: trasmette con la seguente: invia.*

**1. 58.** Ascierio, Cola, Gasparri, Mitolo, Antonio Rizzo, Zaccheo, Gnaga, Anedda, Armaroli, Fragalà, Menia, Migliori, Nania, Lembo.

*Al comma 3, dopo le parole: per il parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.*

**1. 122.** Parenti.

*Al comma 3, dopo le parole: competenti per materia aggiungere le seguenti: nonché le Commissioni Bilancio e Programmazione e Finanze.*

**1. 108.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, dopo le parole: si esprimono aggiungere le seguenti: con parere obbligatorio e vincolante.*

**1. 105.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Al comma 3, sostituire le parole: dalla assegnazione aggiungere le seguenti: dalla ricezione.*

**1. 109.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. Qualora nelle more del termine di cui al comma 1 del presente articolo venissero approvate modifiche alla Costituzione, la delega di cui al medesimo comma s'intenderà revocata, salvo diverso parere espresso dalle competenti commissioni parlamentari entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle predette modifiche.

**1. 110.** Rizzi, Alborghetti, Martinelli.

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

4. All'articolo 6, comma 1, della legge 18 febbraio 1997, n. 25, è soppresso il secondo periodo.

**1. 59.** Gasparri, Ascierio, Antonio Rizzo, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. È istituito, quale organo consultivo del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il Consiglio dei generali di divisione, denominato « Consiglio superiore dei generali di divisione dell'Arma dei carabinieri ».

2. Il Consiglio superiore, composto dai generali di divisione in ruolo, è presieduto dal vice comandante generale ed è convocato, di norma, con cadenza mensile dal comandante generale al fine di esprimere parere consultivo, obbligatorio ma non vincolante, sulle seguenti materie:

a) ordinamento, reclutamento, addestramento ed operazioni;

b) programmazione, pianificazione e bilancio;

c) impiego del personale;

d) ripartizione delle risorse umane, economiche e tecnologiche;

e) coordinamento e organizzazione.

3. Il Comandante generale, di propria iniziativa o su rappresentanza del Capo di stato maggiore, ammesso alle sessioni del Consiglio superiore con funzioni di segretario, o degli altri generali può sottoporre al Consiglio stesso ogni altra questione di rilevante interesse.

**1. 04.** Gasparri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. — 1. Sono istituite la commissione superiore di avanzamento e la commissione ordinaria di avanzamento dell'Arma dei carabinieri.

2. La commissione superiore d'avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da tenente colonnello a generale di brigata. È composta dal Capo di stato maggiore dell'Esercito, dal direttore del

personale ufficiali dello stato maggiore dell'Esercito, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri e dai sei più anziani generali di divisione dell'Arma dei carabinieri.

3. La commissione ordinaria di avanzamento valuta e giudica l'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri aventi grado da sottotenente a maggiore. È composta dal vice comandante generale, con funzioni di presidente, da due generali di divisione, da due generali di brigata e da quattro colonnelli dell'Arma dei carabinieri nominati dal Ministro della difesa, su proposta del comandante generale.

4. Le deliberazioni delle commissioni di cui al presente articolo sono assunte a maggioranza dei membri, con la presenza di almeno due terzi dei componenti le commissioni stesse.

5. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono definiti i profili professionali e di carriera degli ufficiali, nonché i criteri da assumere a base del giudizio di avanzamento.

**1. 05.** Gasparri.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis — 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, recante il nuovo regolamento organico dell'Arma dei carabinieri, sostitutivo di quello approvato con regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dagli articoli 1, 2 e 3 sono osservati i seguenti principi e criteri direttivi:

a) dipendenza funzionale dal Ministero dell'interno per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e, per l'espletamento di attività specializzate, anche dagli altri Ministeri competenti;

b) collocazione autonoma dei carabinieri nell'ambito del Ministero della difesa secondo moduli di dipendenza coerenti con le disposizioni della legge 18 febbraio

1997, n. 25, per l'assolvimento dei seguenti compiti militari:

1) esercizio di funzioni di polizia militare e di sicurezza per le Forze armate;

2) concorso nelle operazioni militari in Italia ed all'estero sulla base della pianificazione di impiego delle Forze armate stabilita dal Capo di stato maggiore della difesa;

3) partecipazione ad operazioni di polizia militare all'estero sulla base di accordi internazionali;

4) sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane;

c) revisione dell'organizzazione generale e delle relative articolazioni ordinali, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e dei vigenti volumi organici di personale.

3. Il Governo è altresì delegato a procedere, con uno o più decreti legislativi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla revisione delle norme sul reclutamento, lo stato giuridico e l'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo deve osservare i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino, in relazione alle esigenze operative e funzionali da soddisfare, dei ruoli normale, speciale e tecnico-operativo esistenti, anche mediante la loro soppressione, la non alimentazione o riduzione organica ovvero attraverso l'istituzione di nuovi ruoli;

b) modifiche a disposizioni vigenti, al fine di conseguire avanzamenti normalizzati;

c) previsione di disposizioni transitorie per il graduale passaggio dalla normativa vigente a quella da definire con gli emanandi decreti legislativi.

5. Il Governo, sentite le rappresentanze del personale, trasmette alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica gli

schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 per la espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

**1. 06. Gasparri.**

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, n. 25). — 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3

1) al comma 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma »;

2) al comma 3, lettera a), dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai compiti militari dell'Arma »;

b) all'articolo 4:

1) all'alea, dopo le parole: « Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri »;

2) alla lettera a), dopo le parole: « alle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e all'Arma dei carabinieri »;

3) alla lettera b), dopo le parole: « delle rispettive Forze armate » sono aggiunte le seguenti: « e dell'Arma dei carabinieri »;

c) all'articolo 6:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Il Comitato dei Capi di Stato maggiore delle Forze armate è organo di consulenza del Capo di Stato maggiore della difesa. Ne fanno parte il segretario generale della difesa, i Capi di Stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e il Capo di Stato maggiore della difesa, che lo presiede. »;

2) al comma 2, dopo le parole: « per i Capi di Stato maggiore di Forza armata » sono aggiunte le seguenti: « , per il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari dell'Arma, »;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 1.

**1. 07.** Le Commissioni.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). - 1. Alla legge 18 febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 entrano in vigore contemporaneamente all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 1.

**1. 03.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART. 1-bis. (Modifiche alla legge 18 febbraio 1997, numero 25). - 1. Alla legge 18

febbraio 1997, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 3, commi 2, 3, e 4, all'articolo 4, alinea, e all'articolo 6, commi 1 e 2, dopo le parole: « Capi di stato maggiore di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri »;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: « Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate » sono inserite le seguenti: « , del quale fa parte a pieno titolo anche il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, »;

c) all'articolo 6, comma 1, è soppresso il secondo periodo;

d) all'articolo 7, comma 2, dopo le parole: « degli stati maggiori di Forza armata » sono inserite le seguenti: « e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ».

**1. 01.** Gasparri, Antonio Rizzo, Ascierio, Menia, Migliori.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

ART.-bis. - 1. Il personale dei Nuclei dell'Arma dei Carabinieri in servizio presso i Ministeri o presso altri organi istituzionali dello Stato dipendono gerarchicamente dall'Arma dei Carabinieri. I Ministri competenti, alle cui dipendenze funzionali sono assegnati i Nuclei dell'Arma dei Carabinieri, provvedono entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'emanazione dei decreti in conformità al presente articolo.

2. L'articolo 9-bis, comma 14, della legge 28 novembre 1996, n. 608, è sostituito dal seguente:

« ART. 9-bis. - 1. Il personale dei nuclei dell'Arma dei carabinieri in servizio presso l'Ispettorato provinciale del lavoro dipende, funzionalmente e gerarchicamente, dal comandante del comando carabinieri ispettorato del lavoro ».

**1. 02.** Landolfi.

**PROPOSTA DI MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 13, 14, 135-BIS, 153-BIS e 154 DEL REGOLAMENTO: MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DEI GRUPPI PARLAMENTARI; AMPLIAMENTO DEI POTERI E DELLE FACOLTÀ CONFERITE ALLE COMPONENTI POLITICHE DEL GRUPPO MISTO; DISPOSIZIONI TRANSITORIE (DOC. II, N. 36 E ALLEGATO)**

*(Doc. II, n. 36 - sezione 1)*

NUOVO TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO NELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 1999 SULLA BASE DEI PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI APPROVATI DALL'ASSEMBLEA IL 19 E 20 OTTOBRE 1999

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengono almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali

deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

ART. 135-bis.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a ri-

sposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

ART. 153-*bis*.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. Le modificazioni agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 135-*bis*, comma 2, approvate dalla Camera nella seduta del ..... entrano in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

**(Doc. II, n. 36 - sezione 2)**

**PROPOSTE INTERAMENTE SOSTITUTIVE DEL TESTO RIFORMULATO DALLA GIUNTA PER IL REGOLAMENTO**

**Proposta n. 1.**

ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

ART. 135-*bis*.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse componenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

ART. 153-*bis*.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. Le modificazioni agli articoli 13, comma 2, 14, comma 1, e 135-*bis*, comma 2, approvate dalla Camera nella seduta del ... entrano in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

## ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato che nelle circoscrizioni appartenenti al territorio nazionale abbia presentato

liste di candidati alle ultime elezioni del Parlamento europeo e abbia conseguito almeno un seggio.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

Liotta, Giordano, Manzione, Folini, Acierno, Angeloni, Baccini, Boghetta, Bonato, D'Alia, Di Nardo, Fronzuti, Galati, Giovanardi, Lucchese, Malentacchi, Mantovani, Miraglia Del Giudice, Nardini, Nocera, Ostillio, Pagano, Peretti, Vendola.

**Proposta n. 2.**

## ART. 13.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. I rappresentanti delle suddette componenti politiche partecipano in ogni caso alle riunioni convocate per la

deliberazione del programma dei lavori dell'Assemblea e per il suo aggiornamento mensile. Per tali deliberazioni, la posizione del presidente del Gruppo misto si considera espressa a nome dei membri di tale Gruppo che non appartengono alle suddette componenti. Negli altri casi, la posizione del Gruppo misto è espressa dal suo presidente.

## ART. 14.

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di trenta deputati.

*Il comma 2 è abrogato.*

## ART. 135-bis.

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

2. Entro le ore dodici del giorno antecedente a quello nel quale è previsto lo svolgimento delle interrogazioni di cui al comma 1, un deputato per ciascun Gruppo può presentare un'interrogazione per il tramite del presidente del Gruppo al quale appartiene. Ove nel Gruppo misto siano costituite componenti politiche ai sensi dell'articolo 14, comma 5, è consentito ad esso di proporre due interrogazioni a risposta immediata per ogni seduta destinata al loro svolgimento. Le interrogazioni sono presentate per il tramite del rappresentante della componente politica cui appartiene l'interrogante o, in mancanza, del presidente del Gruppo misto. Esse sono svolte, di norma, secondo un turno che assicuri la rotazione fra le diverse compo-

nenti politiche e consenta la partecipazione dei deputati non iscritti ad alcuna di esse.

## ART. 153-bis.

*Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

2. La modificazione all'articolo 14, comma 1, approvata dalla Camera nella seduta del ... entra in vigore il primo giorno della XIV legislatura.

## ART. 154.

*Dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:*

8. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di Gruppi parlamentari con almeno dieci iscritti, purché rappresentino un partito o movimento politico organizzato e si siano già costituiti all'inizio della legislatura.

9. Fino alla conclusione della XIII legislatura, l'Ufficio di Presidenza autorizza la costituzione di un unico Gruppo delle minoranze linguistiche, purché ne facciano richiesta tutti i deputati appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, eletti, sulla base o in collegamento con liste che di tali minoranze siano espressione, nelle zone in cui esse sono tutelate. Qualora venga costituito il Gruppo delle minoranze linguistiche, e per tutta la durata della sua esistenza, è sospesa l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 14, comma 5, terzo periodo.

Pagliarini.

## INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

**(Sezione 1 – Modifiche alla disciplina e al finanziamento dei lavori socialmente utili)**

MICHIELON. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

i lavori socialmente utili per l'area napoletana hanno inizio nel 1984, con la legge n. 618 del 1984, per l'occupazione di circa 4.000 ex detenuti, e sono affidati a cooperative di lavoratori in cerca di occupazione operanti in convenzione con Napoli e provincia;

attualmente le cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili sono 33 con 2.973 soci e, dal primo intervento ad oggi, la spesa è stata pari a lire 1.601,5 miliardi (stanziamenti in finanziaria 2000 inclusi);

un nuovo stanziamento di lire 136,5 miliardi per la prosecuzione di lavori socialmente utili per Napoli e provincia è previsto alla tabella D della legge finanziaria 2000;

già lo scorso anno, in occasione della discussione della finanziaria 1999, con un emendamento del Governo al collegato approvato dalla Commissione bilancio della Camera dei deputati, era stato disposto un ulteriore contributo di 30 miliardi per la prosecuzione dei lavori socialmente utili per l'anno 1998 nell'area napoletana (articolo 31, comma 8, legge n. 449 del 1998), tanto è che si era pensato ad un regalo di Natale alla città da parte del sindaco Bassolino, all'epoca Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

sarebbe più apprezzabile se il Governo, con il nuovo millennio, ponesse fine

una volta per tutte agli stanziamenti per lavori socialmente utili e, quantomeno, prevedesse che l'onere derivante dall'attuazione di ulteriori proroghe dei progetti di lavori socialmente utili o di pubblica utilità sia a carico degli enti locali, considerato che l'intervento statale per l'area napoletana finalizzato al finanziamento di lavori socialmente utili si protrae dal lontano 1984 e, stando alle notizie di stampa sopra riportate, al comune di Napoli non sembrano mancare i soldi;

se non ritenga che l'intera disciplina dei lavori socialmente utili debba essere completamente ridisegnata, prevedendo che l'onere per la realizzazione degli interventi sia imputato agli enti locali e non gravi sul bilancio statale, realizzando in tal modo un rilevantisimo trasferimento delle risorse dalle regioni del nord a favore del sud, secondo un'impostazione centralista che risulta incompatibile con qualsiasi prospettiva di riforma federalista dello Stato. (3-04723)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 2 – Interferenze della malavita albanese nella gestione del campo profughi di Valona)**

MARENCO, ARMAROLI e CARLO PACE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la stampa di questi giorni ha riproposto immagini e commenti immagini e commenti sconvolgenti di molti aspetti taciuti sull'operazione « Arcobaleno », che penalizzano ulteriormente l'immagine dell'Italia nel mondo;

la magistratura barese ha contestualmente iscritto nel registro degli indagati quattro responsabili della suddetta operazione;

in particolare il *Corriere della Sera* del 29 novembre 1999 ha riportato un'intervista al cuoco albanese Vladimiro Duro, autore del video sull'assalto ai *containers* del campo di Valona;

il signor Duro ha in pratica raccontato come il campo della nostra Protezione civile fosse gestito dal *clan* del bandito albanese Rami Isufi, che, addirittura, aveva imposto come interpreti i propri nipoti di 13-14 anni, che in realtà facevano gli informatori per lui;

Vladimiro Duro ha dichiarato, tra l'altro testualmente; « ... Rami entrava nel campo quando voleva, aveva la ricetrasmittente, come la Protezione civile. Rami gestiva tutto, comprese le ragazze. Suo fratello, i suoi amici venivano e guardavano: "Questa è bella, è davvero carina". Sceglievano le ragazze e le portavano via. Nel campo lo sapevano tutti. E uno dei fratelli di Rami preparava i viaggi in Italia sui suoi scafi. C'erano dei profughi che avevano dei soldi nascosti, lui se li faceva dare e organizzava la traversata »;

Rami, secondo quanto ha affermato Vladimiro Duro, sarebbe stato amico del dottor Luciano Tenaglia, responsabile della Protezione civile di Valona, che mangiava con lui e dormiva in un albergo di sua proprietà, l'hotel Bologna —:

quali iniziative il Governo intenda urgentemente intraprendere per l'individuazione delle responsabilità e perché emerga finalmente la verità su tutta la vicenda. (3-04724)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 3 — Ruolo dei comuni e delle province nella gestione degli strumenti di programmazione e di sviluppo)**

DI CAPUA, SICA, TESTA, CAMBURSANO, PISCITELLO, ALBANESE e

MAGGI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

Sviluppo Italia è stato oggetto di recenti valutazioni da parte del Governo e di adozioni di provvedimenti finalizzati al suo rilancio;

persiste l'esigenza di una rimodulazione degli strumenti di programmazione negoziata, sinora individuati, per fornire un più ampio accesso degli enti locali alla loro utilizzazione;

è in corso, dopo i provvedimenti di riforma della pubblica amministrazione nel settore federale, un confronto politico ampio e articolato sui temi del federalismo e del decentramento istituzionale, e delle sussidiarietà, dal quale sembra emergere una tendenza ad un neocentralismo regionale —:

quali posizioni intenda assumere il Governo a tutela del ruolo dei comuni e delle province nella diretta gestione degli strumenti di programmazione e di sviluppo, ivi compresi la partecipazione ai nuovi modelli operativi che la fase di rilancio di Sviluppo Italia lascia prevedere. (3-04725)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 4 — Interventi del Governo per contenere l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi)**

TARGETTI e CAMPATELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

il prezzo dei prodotti petroliferi in Italia è recentemente cresciuto in modo preoccupante;

questa dinamica è solo parzialmente spiegabile dalla debolezza dell'Euro e dell'aumento in dollari del greggio;

infatti la dinamica del prezzo alla pompa in Italia è stata recentemente superiore a quella degli altri paesi europei;

il livello del prezzo di produzione dei prodotti petroliferi nel nostro Paese è molto maggiore di quello che si registra in altri paesi europei;

questa struttura e questa dinamica relativa dei prezzi è sintomatica di un maggiore grado di monopolio dell'industria petrolifera italiana;

l'aumento del prezzo di produzione ha assorbito il beneficio fiscale rappresentato dalla recente riduzione di 30 lire delle imposte;

questa sostenuta dinamica del prezzo dei carburanti rischia di compromettere la possibilità di pieno utilizzo della *carbon tax* e di ottenere i benefici ad essa connessi sul costo del lavoro;

l'aumento dei prezzi petroliferi determinano effetti indesiderati sull'inflazione e sulla riduzione del potere di acquisto dei cittadini —:

quali azioni il Governo intenda compiere per temperare la dinamica dei prezzi dei prodotti petroliferi attraverso un'azione sulle compagnie e/o un'azione di riaggiustamento del carico fiscale.

(3-04726)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 5 — Scelte del Governo circa la determinazione di specifiche voci di spesa nella legge finanziaria)**

VALPIANA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

un emendamento presentato dal Governo all'articolo 45 della finanziaria recita testualmente: « Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 50, comma 1, lettera h) della legge 23 dicembre 1998 n. 448 è autorizzata la spesa di 200 miliardi per l'anno 2000 » (realizzazione del caccia strategico « europeo ») mentre contemporaneamente viene proposta una si-

gnificativa modifica alla Tabella D con una variazione in diminuzione di 200 miliardi destinati all'edilizia sanitaria pubblica —:

ci si deve domandare se la scelta di ridurre la spesa sanitaria a favore di un aereo da combattimento, difficilmente accettabile sul piano etico, sia da attribuire alla previsione di nuovi interventi bellici o di un netto miglioramento della salute della popolazione;

quali siano gli intendimenti del Governo in materia. (3-04727)

(30 novembre 1999).

**(Sezione 6 — Iniziative del Governo a seguito di notizie di stampa relative all'impunità degli autori di stragi naziste durante la seconda guerra mondiale)**

MICHELANGELI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

sono di questi giorni notizie di stampa relative a gravissime omertà da parte di autorità alleate e procure militari italiane nei confronti di criminali nazisti che commisero efferate stragi, come Sant'Anna di Stazzema dove vennero trucidati 560 civili, in gran parte donne, vecchi e bambini, per la quale nessun responsabile è stato mai perseguito e condannato;

sono uscite dagli archivi, miracolosamente ritrovati, alcune migliaia di *dossier*, da cui si ricavano le prove di come gli alleati coprirono gli autori dei crimini nazisti rientrati impunemente in Germania;

la procura generale militare è di fatto sotto accusa per la gestione di questi *dossier*, prima « imboscata » e poi nel 1960 archiviati a migliaia, mentre ancora oggi si leva forte il grido di dolore delle famiglie delle vittime che chiedono giustizia;

i crimini contro l'umanità, come quelli compiuti dai nazisti e dai fascisti